

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto 9 marzo 1999 di cui al preambolo, dopo le parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti: «, con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea per gli investimenti».

Art. 2.

L'art. 2 del citato decreto 9 marzo 1999 è sostituito dal seguente:

«Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, nonché gli interventi oggetto di finanziamento.

L'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stadi di avanzamento del progetto anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Ai fini dell'ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il contributo annuo disponibile sarà destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e per il restante al rimborso del capitale. In ogni caso l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente nel bilancio dello Stato. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Alla fine del periodo di utilizzo il debito residuo risultante dalle predette erogazioni sarà rimborsato secondo un piano di ammortamento con rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilità previste.

Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi matureranno sugli importi erogati con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del tasso variabile, determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare:

per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potrà essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a mutui regolati a tasso variabile di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto;

per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potrà essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione sarà determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare:

per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potrà essere superiore a

quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a mutui regolati a tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto;

per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potrà essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula dovrà essere trasmesso, per il preventivo nulla osta, all'amministrazione competente, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'istituto finanziatore dovrà notificare all'amministrazione competente copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

I soggetti finanziatori dovranno procedere ad effettuare le comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle operazioni secondo le modalità previste dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, citate nelle premesse».

Art. 3.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del 23 gennaio 2003 di cui al preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A14785

DECRETO 22 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Affari Tuoi».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotte-



rie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati Lotterie Nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi».

La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi» indetta con decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 5 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 24.024.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 24.024.000 biglietti ammonta ad € 46.092.740,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

La struttura premi corrispondente al quantitativo di 24.024.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
2	200.000,00
2	100.000,00
2	20.000,00
77	10.000,00
267	2.000,00
266	1.000,00
1.300	500,00
5.406	250,00
16.517	100,00
130.117	50,00
90.090	25,00
720.720	10,00
3.123.120	5,00
2.882.880	3,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulta o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Il biglietto contiene due diversi giochi.

Gioco 1: si devono grattare «I tuoi pacchi» e «I pacchi fortunati» per scoprire le regioni numerate da essi celate. Se le regioni numerate presenti ne «I pacchi fortunati» si trovano una o più volte ne «I tuoi pacchi», si vince l'importo o la somma degli importi corrispondenti.

Gioco 2: si devono grattare « telefoni vincenti» e «I tuoi premi» per scoprire gli importi da essi celati. Se uno



degli importi presenti ne «I telefoni vincenti» è presente, una o più volte, ne «I tuoi premi.» si vince tale importo o la somma di tali importi. Se tra «I tuoi premi» si trova la parola «Salvadanaio» si vincono € 50.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da € 501,00 fino ad € 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a € 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi» indetta con decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 5 ottobre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 82

10A14827

DECRETO 25 novembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i

